Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 aprile 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme ri[illegible] della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 9 gennaio 1951, n. 167, «Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1951, all'art. 5, lettera *f*) seconda linea, ove è detto: «...colonnello dell'Esercito, *o* maggior generale...» ecc., si deve leggere: «...colonnello dell'Esercito, *un* maggior generale...» ecc.

Nella legge 15 marzo 1951, n. 227, «Modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo *C* e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 17 aprile 1951, all'art. 2 alla linea 5ª, ove è detto:
« Usciere n. 425 », si deve leggere:
« Usciere n. 452 »

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 20 APRILE 1951:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatorie di merito del concorso a millecinquecento posti di frenatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, n. 4156.

(1245)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951, n. 239.

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Vista la domanda in data 22 luglio 1950, con la quale il presidente dell'Ente italiano della moda in virtù dei poteri ad esso conferiti con deliberazione dell'assemblea del 18 luglio 1950 chiede che venga conferita la personalità giuridica all'Ente medesimo;

Visto lo schema dello statuto proposto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio:

Decreta:

Articolo unico.

L'Ente italiano della moda con sede in Torino, è eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto, composto di ventuno articoli, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 124. — CONSOLI

Statuto per l'« Ente italiano della moda »

Art. 1.

L'Ente italiano della moda, con sede in Torino, ha personalità giuridica.

Esso è apolitico, non ha fini di lucro e non svolge attività di natura sindacale.

Art. 2.

L'E.I.M. ha i seguenti scopi:

a) coordinare, potenziare e incrementare le attività creative e produttive italiane attinenti all'abbigliamento ed alla moda, con particolare riguardo alle industrie delle fibre tessili, alle industrie tessili e affini in genere, alla produzione degli accessori dell'abbigliamento;

b) organizzare un centro di documentazione, di studi e di creazione per la moda e l'abbigliamento in genere, da servire come base di orientamento nei campi tecnico ed artistico al fine di assistere i produttori italiani per il conseguimento di nuove realizzazioni;

c) promuovere e organizzare manifestazioni e mercati di carattere anche periodico e internazionale intesi a sviluppare la affermazione di prodotti italiani interessanti la moda;

d) istituire e sviluppare rapporti con i centri della moda nazionale ed estera in materia tecnica, artistica e professionale;

e) incoraggiare ed attuare iniziative dirette a migliorare la preparazione professionale degli addetti alle attività di cui alla lettera *a*);

f) organizzare esposizioni, mostre, presentazioni di modelli, convegni, concorsi, ecc., nelle sedi più adatte sia in Italia sia all'estero.

Art. 3.

Il patrimonio dell'E.I.M. in Lit. 23.000.000 è costituito:

a) dalla somma di Lit. 3.000.000 quale consistenza patrimoniale dell'Ente stesso accertata alla data del 15 giugno 1950;

b) dalla somma di Lit. 20.000.000 devoluta dal patrimonio attivo del soppresso Ente nazionale autarchia.

Art. 4.

L'E.I.M. provvede al suo funzionamento:

a) con le rendite patrimoniali;

b) con le quote ordinarie ed i conferimenti straordinari dei soci;

c) mediante contributi, oblazioni, donazioni, eredità, lasciti di ogni genere, liberamente assegnati da enti o da privati;

d) coi proventi netti eventualmente derivanti da manifestazioni o altre forme di attività promosse ai sensi dell'art. 2.

Art. 5.

Possono fare parte dell'Ente in qualità di soci le persone, le ditte e gli enti che appartengono a categorie professionali direttamente interessate alle attività della moda.

Il Consiglio generale potrà, con provvedimento soggetto a ratifica dell'assemblea, ammettere che la iscrizione a socio sia estesa anche agli appartenenti ad altre categorie che svolgano attività professionali indirettamente connesse con la moda, in armonia con quanto previsto dall'art. 2 lettera *a*).

Art. 6.

Per essere ammessi a far parte dell'E.I.M. in qualità di soci occorre presentare domanda specificando la natura dell'attività svolta dal richiedente.

La ammissione è deliberata a giudizio insindacabile della Giunta esecutiva, salvo quanto disposto al secondo comma dell'articolo precedente.

I soci, con deliberazione della Giunta esecutiva, vengono assegnati ad una delle categorie professionali che saranno previste in apposito regolamento da emanarsi per la applicazione del presente statuto.

Art. 7.

I soci possono essere:

a) benemeriti;

b) sostenitori;

c) ordinari.

Ciascun socio è obbligato a versare — anticipatamente e per un biennio — la quota ordinaria annuale che sarà stabilita dal Consiglio generale per ciascuna delle categorie professionali previste dal regolamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

E' socio « benemerito » colui che oltre alla quota ordinaria, versa a favore dell'E.I.M., una volta tanto, una somma non inferiore a 5 milioni di lire.

E' socio « sostenitore » colui che si obbliga a versare, oltre alla quota ordinaria, un conferimento straordinario di almeno 100.000 lire all'anno.

I soci benemeriti e quelli sostenitori hanno diritto, in assemblea, ad un numero di voti proporzionale al conferimento straordinario erogato come in appresso:

	L. 100.000	1 voto
	L. 200.000	2 voti
	L. 300.000	3 voti
	L. 500.000	4 voti
	L. 750.000	5 voti
	L. 1.000.000	6 voti
da	L. 1.000.000 fino a L. 10.000.000	1 voto per ogni L. 1.000.000
oltre	L. 10.000.000	1 voto per ogni L. 2.000.000

Il socio « ordinario » ha diritto ad un voto.

Art. 8.

Sono organi dell'E.I.M.:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

L'Assemblea dei soci è convocata con lettera raccomandata in via ordinaria una volta l'anno almeno; in via straordinaria quante volte il presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso diretto a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo se non trascorse almeno 24 ore dalla prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà dei voti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio, in regola con gli adempimenti sociali, ha diritto ai voti di cui all'art. 7.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti; in quelle che riguardano la approvazione del bilancio e la responsabilità dei consiglieri, questi ultimi non hanno voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Ente o in sua vece da un vice-presidente.

Il direttore dell'Ente funge da segretario dell'Assemblea.

Art. 10.

L'Assemblea:

a) elegge nel proprio seno n. 8 membri del Consiglio generale di cui al successivo art. 11;

b) fissa le direttive generali per le attività dell'Ente in rapporto agli scopi previsti dall'art. 2;

c) approva il bilancio di previsione e il consuntivo dell'Ente deliberati dal Consiglio generale;

d) delibera sulle modifiche da introdurre nel presente statuto;

e) delibera in merito allo scioglimento dell'Ente, e, salva l'approvazione dei competenti organi di Governo, delibera circa la devoluzione del patrimonio dell'Ente.

Tali deliberazioni, come anche quella relativa alla precedente lettera *d*), dovranno essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11.

Il Consiglio generale dura in carica due anni; è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto dei seguenti membri:

a) n. 8 eletti dall'Assemblea dei soci;

b) n. 1 in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) n. 2 in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

d) n. 1 in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino e da essa designato;

e) n. 2 in rappresentanza degli industriali, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dell'industria;

f) n. 2 in rappresentanza dei commercianti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del commercio;

g) n. 1 in rappresentanza del comune di Torino e da esso designato;

h) n. 4 in rappresentanza degli artigiani;

i) n. 1 in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e da esso designato.

I membri di cui alla lettera *a*) del presente articolo sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio possono essere in qualsiasi momento sostituiti da parte degli Enti che li hanno designati.

Art. 12.

Il Consiglio generale nomina nel suo seno due vice presidenti ed un tesoriere.

Esso è convocato dal presidente almeno due volte l'anno con lettera raccomandata da spedire non oltre il quinto giorno anteriore a quello fissato per la riunione.

Il Consiglio è convocato altresì quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 13.

Il Consiglio generale:

a) provvede alla gestione dell'Ente secondo le direttive fissate dall'Assemblea generale nel quadro degli scopi fissati dall'art. 2 del presente statuto;

b) delibera ai sensi dell'art. 5 circa l'ammissione in qualità di soci degli appartenenti anche a categorie che svolgono attività professionali indirettamente connesse con quella della moda;

c) delibera il bilancio preventivo e il consuntivo dell'Ente da sottoporre all'Assemblea dei soci;

d) delibera sui regolamenti interni dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;

e) propone le modifiche da apportare al presente statuto.

Art. 14.

Per la validità delle sedute del Consiglio generale è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio stesso in prima convocazione e di almeno sei membri oltre il presidente in seconda convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

L'adunanza in seconda convocazione non può avere luogo a distanza minore di ventiquattro ore da quella in prima convocazione risultata deserta.

Art. 15.

La Giunta esecutiva è composta di sette membri nominati dal Consiglio generale: due di essi debbono essere scelti fra i consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci di cui alla lettera *a*) dell'art. 11. La Giunta si aduna, di regola, una volta al mese; ma può tuttavia adunarsi ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità.

La Giunta è convocata dal presidente dell'Ente che la presiede e come il Consiglio rimane in carica per un biennio o può essere riconfermata.

Essa delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di cinque dei suoi componenti.

Art. 16.

La Giunta, ove occorrano decisioni immediate in materia di competenza del Consiglio generale, delibera in via di urgenza; le deliberazioni così adottate debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio generale nella riunione di questo immediatamente successiva.

Spetta alla Giunta deliberare sull'assunzione e sul trattamento giuridico ed economico del personale, in base a proposte del presidente.

Art. 17.

Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio.

Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente ed è responsabile del suo andamento, dà esecuzione a tutti i deliberati degli organi collegiali dell'Ente e provvede a quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

Art. 18.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno eletto dall'Assemblea dei soci, uno designato dal Ministero del tesoro ed uno designato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 19.

Tutte le cariche dell'Ente sono gratuite: potranno essere rimborsate le spese vive sostenute.

Art. 20.

L'E.I.M. ha un direttore generale che è nominato dal Consiglio generale.

Il direttore generale dà esecuzione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio generale e dalla Giunta; ha alle sue dirette dipendenze il personale dell'Ente e risponde del regolare andamento dei servizi al presidente da cui direttamente dipende.

Egli può essere delegato dal presidente alla firma della corrispondenza ordinaria, sempre che questa non implichi oneri o impegni di carattere finanziario.

Il direttore è segretario dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta.

Art. 21.

L'esercizio finanziario dell'E.I.M. si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il conto consuntivo entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali avanzi netti della gestione saranno devoluti ad incremento del patrimonio.

Visto, *Il Ministro per l'industria e il commercio*
TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951, n. 240.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Cristo Re e di Santa Maria al Monte, in contrada « Torre Piscicelli » del comune di Napoli, sezione Pianura.

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 23 aprile 1949, integrato con postilla di pari data e dichiarazione 29 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù Cristo Re e di Santa Maria al Monte, in contrada « Torre Piscicelli » del comune di Napoli, sezione Pianura.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951, n. 241.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario e Sant'Alfonso Vescovo e Confessore, in Napoli, sezione Pianura, contrada « Nocelle ».

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 23 aprile 1949, integrato con postilla di pari data e dichiarazione 29 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario e Sant'Alfonso Vescovo e Confessore, in Napoli, sezione Pianura, contrada « Nocelle ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951, n. 242.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Ognissanti, in frazione Mongiove del comune di Patti (Messina).

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 6 marzo 1949, integrato con dichiarazione 7 marzo 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Ognissanti, in frazione Mongiove del comune di Patti (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951, n. 243.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe e Beata Maria Goretti V. e M., in contrada « Licola » del comune di Pozzuoli (Napoli).

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 30 giugno 1949, integrato con postilla di pari data e dichiarazione 29 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe e Beata Maria Goretti V e M., in contrada « Licola » del comune di Pozzuoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 168, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona) di un mutuo di L. 3.745.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1859)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Triggiano (Bari) di un mutuo di L. 2.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1861)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 159, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Arielli (Chieti) di un mutuo di L. 1.111.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1863)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 30.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

n. 611358 di annue L. 70; n. 673453 di annue L. 70; n. 691798 di annue L. 70 intestati a Bufalo Felice fu Giuseppe;

n. 462211 di annue L. 280 intestato a Tripodo Eleonora fu Angelo con vincolo dotale.

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 dicembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5359)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 90

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 aprile 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,86	» Roma	624,85
» Genova	624,87	» Torino	624,89
» Milano	624,87	» Trieste	624,88
» Napoli	624,85	» Venezia	624,875

Media dei titoli del 20 aprile 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,925
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	47,15
Id. 5 % 1935	95,75
Redimibile 3,50 % 1934	71,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,75
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,75
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, concernente norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, Divisione IV, oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero, Direzione generale delle imposte dirette, Divisione IV, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno indicare il proprio recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

3) certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati debbono essere legalizzati dal prefetto;

6) titolo originale di studio o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

8) fotografia di epoca recente dell'aspirante, munita di firma, applicata su carta da bollo da L. 32. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio. La firma del pubblico ufficiale dovrà essere debitamente legalizzata;

9) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6) e 7) del presente articolo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti dovranno essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non regolarizzate entro lo stesso termine.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 7.

Gli esami, a termini dell'art. 14 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, consisteranno in due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principî fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi), sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali;

a) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alla finanza locale e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali; elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica Amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte e le eventuali altre sedi di esame, oltre di Roma, in relazione al numero ed alla residenza degli aspiranti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, dovrà essere conseguita una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuta l'idoneità alle funzioni di collettore, sarà approvato con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei a sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'Albo nazionale dei collettori.

Art. 12.

Agli esami, di cui al presente decreto, sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1951
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 297. — LESEN

(1892)

Esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, concernente modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, concernente norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, Divisione IV, oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero, Direzione generale delle imposte dirette, Divisione IV, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno indicare il proprio recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

3) certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci

dei Comuni ove l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati debbono essere legalizzati dal prefetto;

6) titolo originale di studio o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

8) fotografia di epoca recente dell'aspirante, munita di firma, applicata su carta da bollo da L. 32. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio. La firma del pubblico ufficiale dovrà essere debitamente legalizzata;

9) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6) e 7) del presente articolo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti dovranno essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non regolarizzate entro lo stesso termine.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 7.

Gli esami, a termini dell'art. 14 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, consisteranno in due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi), sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali;

a) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alla finanza locale e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali; elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica Amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte e le eventuali altre sedi di esami, oltre quella di Roma, in relazione al numero ed alla residenza degli aspiranti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, dovrà essere conseguita una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuta l'idoneità alle funzioni di esattore, sarà approvato con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei a sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori.

Art. 12.

Agli esami, di cui al presente decreto, sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1951
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 296. — LESEN

(1893)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Annullamento dell'esito conseguito, da un candidato, nel concorso a quattordici posti di elettricista in prova sulle navi traghetto, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1949.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4599, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, al registro n. 10, foglio n. 294, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata ad indire un pubblico concorso a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina, e con il quale veniva pure approvato il relativo avviso-programma di concorso;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1950, n. 1588, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1950, al registro n. 19, foglio n. 342, con il quale veniva approvata la relativa graduatoria di merito;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale ed affari generali, numero P.A.G./41.24.248.52513 del 20 febbraio 1951;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' annullato l'esito del concorso a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina, di cui alla premessa, conseguito dal nominato Bertuccio Salvatore fu Giovanni non essendo stato riscontrato autentico il diploma di elettricista dal medesimo prodotto per la partecipazione al suddetto concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1951
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 22, *foglio n.* 142. — CASABURI

(1839)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Casalfiumanese 3ª (San Martino in Pedriolo), a seguito di rinuncia del dott. Fiorentino Michele (62° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Verri Gianni (64° graduato), Pizzirani Enrico (67°), Simoni Sanzio (68°), Mazzoni Mario (76°), Fasciana Salvatore (82°), Cannoletta Domenico (85°) e Cazzani Luciano (94°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Gherardi Carlo (97° graduato) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gherardi Carlo è dichiarato vincitore della condotta di Casalfiumanese 3ª (San Martino in Pedriolo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Granaglione, a seguito di rinuncia del dott. Nicolai Pietro (66° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori De Cristofaro Giuseppe (75° graduato), Mazzoni Mario (76°), Grasso Salvatore (77°), Mandrioli Giuseppe (92°) e Massarenti Vittorio (95°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Lanzoni Alessandro (96° graduato) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lanzoni Alessandro è dichiarato vincitore della condotta medica di Granaglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castel d'Aiano 2ª, a seguito di rinuncia del dott. Pizzirani Enrico (67° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Simoni Sanzio (68° graduato), Astorri Asterio (70°), Mazzoni Mario (76°), Vandelli Germano (78°), Farneti Gianfilippo (83°) e Billi Carlo (88°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Visto il decreto prefettizio 78-*bis*/11156 del 24 febbraio 1950, col quale la condotta è stata assegnata al dott. Buffa Vincenzo (89°) graduato);

Ritenuto che il dott. Buffa Vincenzo ha successivamente cessato il servizio nella condotta stessa;

Visto che il dott. Gherardi Carlo (97° in graduatoria) ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che il dott. Martinelli Giberto (102° graduato) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Martinelli Giberto è dichiarato vincitore della condotta medica di Castel d'Aiano 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

(1801)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.